

N. 1382

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AGOSTINI, TAVIANI e ROBOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1996

Istituzione del Servizio civile nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai indifferibile procedere ad una regolamentazione degli obblighi militari, previsti dal dettato costituzionale, tenendo conto delle mutate esigenze interne ed internazionali ed alla luce di un fenomeno, quello dell'obiezione di coscienza, che se non inquadrato nelle sue reali dimensioni, aumenterà le discriminazioni tra i giovani in età di leva.

Il Nuovo modello di difesa, all'esame del Parlamento della Repubblica, arriverà, ci auguriamo in tempi brevi, a definire il nuovo assetto dello strumento militare avendo riguardo ad alcuni dati incontrovertibili che sono: fine del contrasto tra Oriente ed Occidente con l'annullamento di ogni ipotesi di conflitto tra la NATO e i Paesi dell'Est; riduzione quantitativa degli impegni dell'Italia nei confronti della NATO; necessità di partecipare, comunque, a quelle operazioni internazionali definite come iniziative di pace, entro e fuori il bacino del Mediterraneo; necessità di contenere entro limiti compatibili con le disponibilità di bilancio le spese per la difesa; conseguente riduzione del numero dei militari nelle tre Forze Armate, con il progressivo passaggio, soprattutto per l'Esercito, al volontariato a lunga ferma; riduzione della durata della le-

va connessa ad una profonda revisione dei metodi e delle procedure di addestramento.

Appare evidente, in tale prospettiva, che un gran numero di giovani potrà progressivamente evitare il servizio militare obbligatorio. Molti altri invece vi si sottrarranno per effetto dell'obiezione di coscienza.

Lo Stato non può e non deve rinunciare a queste risorse offerte dai cittadini più giovani, convogliandole verso il servizio civile.

Tale servizio deve essere preceduto da un periodo di istruzione pratica presso organizzazioni statali o riconosciute dallo Stato seguito da un periodo di applicazione presso ospedali, comandi dei vigili del fuoco, centri di assistenza per anziani, luoghi di lungodegenze, organizzazioni di pronto soccorso o di salvataggio in mare o in montagna, cioè da una azione svolta a favore della collettività in uno spirito di sana emulazione, di convinta partecipazione alle esigenze della collettività.

Il presente disegno di legge costituisce un deciso passo avanti rispetto al passato perchè mette a disposizione della società le energie di tanti giovani attraverso l'esperienza del volontariato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito il Servizio civile nazionale sostitutivo di quello militare. Vi sono ammessi i cittadini che:

a) sono riconosciuti obiettori di coscienza;

b) alla visita di leva sono stati riconosciuti idonei al servizio militare e risultano in soprannumero al momento della chiamata alle armi;

c) hanno chiesto ed ottenuto per motivi di studio o per altre cause ostative previste dalla legge il rinvio del servizio militare, e risultano in soprannumero al momento della chiamata alle armi.

Art. 2.

1. L'organizzazione del Servizio civile nazionale è affidata al Ministero dell'interno che, ai sensi della presente legge, istituisce nel proprio ambito un apposito dipartimento.

2. La dotazione organica di tale dipartimento deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale che non deve provenire dalle Forze Armate.

Art. 3.

1. Coloro che sono stati ammessi al Servizio civile nazionale seguono un corso propedeutico di due mesi durante il quale apprendono le nozioni e le tecniche relative alle operazioni di soccorso, agli interventi in caso di calamità, all'assistenza di feriti, infortunati e malati. In un corso successivo di due mesi essi affineranno, tenendo conto fin quanto possibile delle loro eventuali esperienze pratiche o professionali, le tecni-

che d'intervento in settori specifici d'impiego.

2. Al termine del periodo di quattro mesi di istruzione gli ammessi al Servizio civile nazionale presteranno servizio in qualità di ausiliari, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con compiti sussidiari presso il Corpo forestale dello Stato, presso l'Ispettorato nazionale dei Volontari del soccorso della Croce rossa italiana, il Dipartimento della protezione civile ed altre istituzioni pubbliche individuate dal Ministero dell'interno, per un periodo che, sommato a quello d'istruzione, risulti pari alla durata della ferma militare.

Art. 4.

1. I corsi propedeutici di formazione previsti dall'articolo 3 si svolgeranno presso le strutture del Dipartimento della protezione civile di Fiano Romano in prossimità delle quali si trovano quelle dei Vigili del fuoco e della Croce rossa italiana (CRI), che potranno fornire materiali, mezzi e personale specializzato, nonché presso altre strutture similari.

2. I corsi di approfondimento delle tecniche del soccorso e dell'assistenza si svolgeranno, compatibilmente con le esigenze didattiche ivi in corso, presso le Scuole centrali antincendi delle Capannelle, presso la Scuola sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale, presso le sedi dell'Ispettorato nazionale dei volontari del soccorso della CRI, presso il Corpo nazionale del soccorso alpino e nei centri individuati dal Ministero dell'interno per la pubblica assistenza.

3. I compiti operativi riguarderanno la prevenzione ed estinzione degli incendi, il soccorso in caso di calamità, il trasporto di feriti e malati, la bonifica di boschi e alvei di corsi d'acqua, l'assistenza di anziani, la sorveglianza di musei ed opere d'arte, la sorveglianza delle spiagge, l'assistenza ai bagnanti e tutte le incombenze della protezione civile, meglio individuate da un programma di interventi elaborato dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Una commissione, nominata di concerto dai Ministeri della difesa e dell'interno, sarà incaricata di vigilare affinché non siano commessi abusi nell'applicazione della presente legge.

Art. 6.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valesi per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 7.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per il servizio civile nazionale.

2. La dotazione del Fondo sarà di un importo pari al costo del mantenimento di un militare di leva per il periodo di ferma, compresa la paga ed escluse le spese di addestramento, moltiplicato per il numero di quanti mediamente vengono riconosciuti quali obiettori di coscienza.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno provvede ad attivare il Dipartimento per il servizio civile nazionale e nei sei mesi successivi a predisporre, con gli altri dicasteri interessati, le strutture necessarie per il periodo di addestramento propedeutico e di quello specialistico successivo.

Art. 9.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale del Ministero dell'interno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coordinerà con la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi dello stesso dicastero, con il Corpo forestale dello Stato, con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento della protezione civile, le modalità dell'impiego dei cittadini indicati nell'articolo 1.

